

## SCRUTINI INTERMEDI E FINALI – SCUOLA II GRADO

**NORMATIVA.** La valutazione degli apprendimenti è regolata dalla lettura combinata del DPR 122/2009 (artt. 4,5,7,9,10,11,14) e del D. Lgs. 62/2017 (attuativo di una delega della legge 107/2005). Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90.

**ORGANO E COMPOSIZIONE.** Nella scuola secondaria di II grado la valutazione intermedia e la valutazione finale sono di competenza del consiglio di classe. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal DS o da un suo delegato. In caso di operazioni di scrutinio intermedio o finale, la seduta è valida solo se sono presenti tutti i docenti della classe (collegio perfetto), compresi i docenti di sostegno, gli ITP, il docente di IRC (per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento), il docente a cui sono state affidate le attività alternative all'IRC (per gli alunni che ne hanno fatto richiesta). La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal CdC. Ogni docente esprime un solo voto anche se titolare di più discipline. In caso di parità prevale il voto del presidente. Hanno diritto di voto tutti i docenti delle discipline impartite alla classe o al gruppo di alunni, compresi il docente di conversazione di lingua straniera e l'insegnante tecnico-pratico (ITP). I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative alla religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato (siano affidati) nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

L'art. 5 della L. 124/99 ha modificato l'art. 5 del D. Lgs. 297/94, prevedendo che gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del CdC. I docenti ITP dunque votano, in seno al CdC, autonomamente. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate autonomamente, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto, sentito l'altro insegnante. Quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, il CdC assegna il voto unico. Le nuove disposizioni si riferiscono anche ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C allegata al D.M. n.334 del 24.11.1994.

Il docente di potenziamento deve fornire elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito al docente curricolare. Questi giudizi vanno riportati sul registro, anche allegandoli al verbale.

**DELEGA E SOSTITUZIONI.** Il DS può delegare a presiedere gli scrutini esclusivamente un docente dello stesso CdC. La delega a uno dei collaboratori è

prevista solo nel caso in cui il collaboratore stesso faccia parte del CdC, oppure se il DS è collocato in particolari posizioni di stato, è impossibilitato ad essere presente e il collaboratore ne fa le veci a tutti gli effetti. Qualsiasi altra delega è illegittima. Una delega a presiedere lo scrutinio ad un docente non della classe risultante a verbale, renderebbe invalida la composizione del consiglio, rendendo altresì illegittimo ed invalido qualunque atto amministrativo eventualmente prodotto in quella sede.

In caso di assenza di un docente per malattia, è possibile sostituirlo con un altro docente a tempo indeterminato della medesima disciplina. Per garantire la validità delle operazioni di scrutinio, in caso di assenza non prevista di uno dei componenti per gravi e comprovati motivi, il DS procede alla nomina di un sostituto individuato tra i docenti della stessa classe di concorso o, in assenza, di classe di concorso affine. Non può essere delegato un docente già appartenente al CdC.

**DOCENTI CON DIRITTO DI VOTO.** Hanno diritto di voto tutti i docenti delle discipline impartite alla classe o al gruppo di alunni, compresi:

- il docente di IRC (per agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento);
- il docente di attività alternativa all'IRC (per agli alunni che non si avvalgono dell'IRC e hanno richiesto attività alternative. TAR Lazio sent. n. 33433/2010 e d. lgs. 62/2017);
- il docente di conversazione di lingua straniera;
- il docente di sostegno. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
- l'insegnante tecnico-pratico (ITP).

**DOCENTI DI IRC E DI ATTIVITA' ALTERNATIVE.** Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto (non si esprime una valutazione, d. lgs. 16 aprile 1994, n.297, in particolare vedi art. 309). La valutazione delle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Nello scrutinio finale, nel caso di deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale e pertanto viene sottratto dal numero dei voti validi.

**DELIBERAZIONI.** La valutazione dei singoli alunni nelle singole discipline è operata collegialmente dall'intero CdC. Il docente propone una valutazione numerica che deve essere ratificata dalla maggioranza dei presenti. Se sulle proposte non c'è dissenso, si intendono approvate all'unanimità. In caso contrario le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Ogni docente esprime un solo voto anche se titolare di più discipline. In caso di parità prevale il voto del presidente. Non è possibile un voto di astensione.

	<b>ATTRIBUISCE VALUTAZIONE DISCIPLINA</b>	<b>VOTA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA</b>	<b>ATTRIBUISCE CREDITO SCOLASTICO</b>	<b>ATTRIBUISCE VOTO DI CONDOTTA</b>
<b>DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b> Art. 14, comma 5, DPR 122/2009	<b>SI</b>	<b>SI</b> Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
<b>DOCENTE DI IRC</b>	<b>SI</b> (GIUDIZIO SINTETICO)	<b>SI</b> PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC	<b>SI</b> PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC	<b>SI</b> PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
<b>DOCENTE DI CONVERSAZIONE LS IN COMPRESENZA</b>	E' TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA (VOTO UNICO)	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b> Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
<b>DOCENTE DI SOSTEGNO (SE DUE DOCENTI PER LO STESSO ALUNNO CON UN SOLO VOTO)</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b> PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 1, DPR 122/2009	<b>SI</b> PER TUTTI GLI ALUNNI	<b>SI</b> PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
<b>DOCENTE ITP IN COMPRESENZA</b>	<b>SI</b> NELLE DISCIPLINE IN CUI E' PREVISTO VOTO PRATICO NELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA SE VOTO UNICO E NELLA VALUTAZIONE FINALE E' TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>ASSISTENTE ALLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO (PARTECIPA A TITOLO CONSULTIVO)</b>	<b>NO</b> VIENE SENTITO DAL DOCENTE DELLA DISCIPLINA	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>

**LA VALUTAZIONE.** La valutazione scolastica riguarda l'apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. La valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati dell'apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel PTOF, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curriculum, e con i piani di studio personalizzati. Il CD di ogni scuola, definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto. Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione

dell'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione. Per la valutazione degli studenti temporaneamente ospedalizzati e per coloro che frequentano l'istruzione familiare, si applicano disposizioni specifiche.

**SEQUENZA DELLE OPERAZIONI.** Sulla base della normativa, è opportuno che il presidente del CdC organizzi le operazioni di scrutinio secondo le seguenti fasi:

- Ammissione alla valutazione attraverso la verifica del raggiungimento del numero minimo di ore di presenza (art. 5 D. Lgs. 62/2017, art. 14 del DPR 122/2009 e C. M n. 20 del 4/03/2011);
- Attribuzione del giudizio o del voto di condotta su proposta del docente con più ore nella classe (art. 78 R.D. 653/25);
- Attribuzione dei voti delle singole discipline (art. 79 R.D. 653/25).

**VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.** La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola. Nella scuola secondaria di II grado la valutazione del comportamento è espressa attraverso un voto numerico espresso in decimi proposto dal docente con più ore nella classe o dal Coordinatore di classe; nelle classi del triennio della scuola secondaria superiore la valutazione del comportamento concorre alla determinazione della media e conseguentemente all'attribuzione del credito scolastico; la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi non consente l'ammissione alla classe successiva, anche in presenza di valutazioni sufficienti in tutte le discipline. In caso di non ammissione è necessario supportare la decisione con un motivato giudizio registrato a verbale. Anche in caso di valutazione del comportamento con voto inferiore a otto, è opportuno che la decisione sia supportata da una motivazione scritta coerente con i criteri per l'attribuzione del voto di condotta stabiliti dal CD.

**CREDITO SCOLASTICO.** Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, agli studenti viene attribuito un apposito punteggio denominato 'credito scolastico'. Il credito scolastico è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica ed altre attività formative. Gli studenti possono ricevere fino a 12 crediti il terzo anno, 13 il quarto anno e 15 l'ultimo anno, fino a un massimo di 40 punti che costituisce il credito scolastico finale.

**VALUTAZIONE FINALE E SCRUTINI A.S. 2020/21, NON SONO PREVISTI IL PAI E IL PIA PER LE INSUFFICIENZE. SI TORNA AI CORSI DI RECUPERO.** Per gli scrutini del primo e II ciclo di istruzione dell'a.s. 2020/21, la valutazione avviene secondo la normativa ordinaria e non sono previsti né il PAI né il PIA.

Valutazione a.s. 2019/20. La valutazione finale a.s. 2019/20, relativa alla scuola primaria e alle classi non terminali della scuola secondaria di primo e II grado, è stata disciplinata dall'OM n. 11/2020, in base alla quale tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva, considerata la situazione emergenziale in atto, a causa del COVID – 19, e la “prima applicazione” della DAD, dal mese di marzo sino al termine delle lezioni.

L'ammissione alla classe successiva, anche in presenza di valutazioni inferiori a 6/10, ha determinato l'applicazione di alcune disposizioni, finalizzate al recupero

degli apprendimenti in vista dell'a.s. 2020/21 e al fine di una proficua prosecuzione del percorso scolastico di ciascun allievo.

Tra le suddette disposizioni, l'OM n. 11/2020 ha previsto la realizzazione di un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) che i docenti contitolari di classe e i consigli di classe hanno predisposto per ciascun alunno ammesso con voti inferiori a 6/10 in una o più discipline, eccetto che per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Un'altra misura prevista dalla citata OM non relativa ai singoli alunni ma all'intera classe è stata la progettazione del Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), ove i docenti contitolari di classe o il CdC hanno individuato le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.

Valutazione a.s. 2020/21. La valutazione finale dell'a.s. 2021/22, come indicato dal MI con la nota n. 699/2021, per la scuola primaria e per le classi non terminali della scuola secondaria di primo e II grado, avviene secondo la normativa ordinaria:

- nella scuola secondaria di primo grado ai sensi del D. lgs. 62/2017;
- nella scuola primaria ai sensi del D. lgs. 62/2017 e dell'OM n. 172/2020 (che ha disciplinato l'introduzione dei giudizi al posto dei voti in decimi);
- nella scuola secondaria di II grado ai sensi del DPR 122/09.

Nella nota del 6 maggio, inoltre, si evidenzia quanto segue:

- la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza;
- nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, la stessa non può non tener conto della complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica e delle conseguenti eventuali difficoltà riscontrate dagli studenti.

Alla luce di quanto detto, ossia che la valutazione finale delle classi intermedie torna ad essere disciplinata dalla normativa ordinaria, è chiaro che non vanno predisposti né il PIA né il PAI. Pertanto si ritorna:

- all'organizzazione dei corsi di recupero nelle scuole secondarie di II grado per gli alunni con giudizio sospeso, a causa di valutazioni insufficienti;
- all'attivazione di specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento, da parte delle istituzioni del I ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado).

**SCRUTINI FINALI E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.** Nella scuola secondaria di II grado il CdC sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. In questo caso l'alunno è ammesso a frequentare gli interventi di recupero delle carenze programmati dalla scuola al termine dei quali svolge una verifica dell'effettivo recupero delle carenze. Il CdC procede in questo caso alla verifica dei risultati conseguiti in sede di integrazione dello scrutinio finale. In caso di esito positivo l'alunno è ammesso alla frequenza della classe successiva con attribuzione del credito scolastico.

**SCRUTINI FINALI E GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE.** Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il CdC accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal CD, la non validità dell'anno scolastico e delibera

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. In caso di non ammissione alla classe successiva è necessario supportare la decisione con un motivato giudizio registrato a verbale.

ASSENZE. Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l'anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal CD.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. Al termine delle operazioni di scrutinio, per ogni studente che ha assolto l'obbligo decennale di istruzione (generalmente il anno, ma anche prima in caso di ripetenza), il CdC procede alla certificazione delle competenze ai sensi dell'art. 4, c. 3, del DPR 139/2007, secondo le indicazioni contenute nel DM 9/2010, art. 1, c. 3. Le certificazioni sono conservate nel fascicolo personale agli atti della scuola e consegnate agli alunni che ne fanno richiesta.

PUBBLICAZIONE ON LINE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI II GRADO E DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE. Le disposizioni valide restano quelle contenute nella circolare del 9 giugno 2020. Per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di II grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del RE, cui accedono tutti gli studenti della classe. Mentre i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del RE a cui può accedere il singolo studente.

Per le scuole sprovviste di RE, è consentita la pubblicazione all'albo degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. La pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute o altri dati personali non pertinenti.

Scrutini e ammissione agli Esami di Stato della scuola secondaria di II grado. Si applicano gli stessi criteri indicati sopra. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente "ammesso" e "non ammesso" alla prova d'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del RE, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del RE a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

TEMPO DI PUBBLICAZIONE. Il DS definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini, ma che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.

NOTA MI 10/06/2021 "COMUNICAZIONE ESITI FINALI IN ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI – A.S. 2020/2021". A conclusione dell'anno scolastico le scuole devono comunicare in Anagrafe Nazionale Studenti gli esiti finali dei propri studenti. Il riferimento normativo per la valutazione finale torna ad essere il D. Lgs.

62/2017 per il primo ciclo e il DPR 122/2009 per la scuola secondaria di II grado. La comunicazione degli esiti finali può essere effettuata sia in modalità puntuale, accedendo alle apposite funzionalità presenti sul portale SIDI, sia tramite l'invio di flussi da software locali certificati. Tutte le operazioni che le scuole devono effettuare sono descritte in maniera dettagliata nelle guide operative disponibili nella sezione "Documenti e Manuali" dei servizi SIDI.

Rilevazione esiti scrutini analitici per studente. Le funzioni sono rese disponibili dal 10 giugno al 10 luglio, nell'area "Alunni – Gestione alunni – Scrutini finali analitici – Gestione scrutini". La comunicazione può essere effettuata con inserimento diretto sul SIDI oppure tramite l'invio di un flusso generato dal software locale certificato. Per la scelta della modalità occorre utilizzare la funzione "Utilità-Scelta operativa" presente in "Gestione alunni". In caso di trasmissione tramite flussi si raccomanda di verificare l'esito dell'invio accedendo alla funzione "Gestione scrutini".

Scuola secondaria di II grado. Le valutazioni devono essere comunicate per ciascuna disciplina presente nel Quadro orario abbinato a ciascun alunno, compresa la disciplina "Educazione civica". Per una corretta trasmissione dei dati è necessario prima verificare la completezza dei quadri orari già presenti sul SIDI ed il loro allineamento con i pacchetti locali. Qualora non fossero presenti tutte le discipline per le quali lo studente viene valutato, è necessario aggiornare il relativo Quadro Orario, accedendo all'area "Gestione anno scolastico – Quadri orario", e sincronizzare nuovamente con il pacchetto locale prima di inviare il flusso. Per ogni studente delle classi intermedie (compresi i percorsi di II livello) occorre comunicare:

- la votazione per disciplina, anche se inferiore ai 6 decimi;
- il credito scolastico per il III e IV anno;
- l'esito finale dello scrutinio che assume le modalità di "AmMESSO / Non ammesso / Sospensione del giudizio".

Per la comunicazione dell'esito degli studenti con sospensione di giudizio le funzioni saranno riaperte dal 23 agosto al 10 settembre p.v.

Si ricorda, inoltre, che solo per il primo anno dei percorsi professionali le modalità previste sono "AmMESSO / Non ammesso / AmMESSO con revisione del PFI (Progetto Formativo Individuale)".

Per gli studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) la comunicazione dell'esito finale prevede, per il terzo e quarto anno, anche la trasmissione dell'esito dell'esame di qualifica/diploma utilizzando le apposite funzioni presenti nell'area Scrutini.

Esami di Stato Scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Per la rilevazione Esiti Esami di Stato le indicazioni operative sono fornite con la nota prot. n.1751 del 4/6/2021. Si ricorda che nella sezione "Documenti e Manuali" dei servizi SIDI sono disponibili le guide operative che descrivono l'intero processo. Per eventuali chiarimenti sulla comunicazione dei dati può essere contattato, tramite e-mail, l'ufficio Gestione patrimonio informativo e statistica; per i problemi tecnici è disponibile il numero verde curato dal gestore del sistema informativo 800903080.

Di seguito si riporta un prospetto che sintetizza le attività da svolgere per la comunicazione delle informazioni.

## ATTIVITÀ ESITI FINALI

<b>Funzione</b>	<b>Grado scuola</b>	<b>Operazione SIDI</b>		<b>Modalità di comunicazione</b>	<b>Periodo</b>	
<b>Rilevazione scrutini analitici</b>	Scuole primarie	Ammissione all'anno scolastico successivo e assenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	10 giugno - 10 luglio	
		Inserimento informazioni per la produzione della certificazione delle competenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	dal 10 giugno	
	Scuole secondarie di primo grado	Comunicazione delle votazioni per disciplina conseguite da ogni singolo studente allo scrutinio finale e assenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	10 giugno - 10 luglio	
	Scuola secondaria di II grado	I, II, III e IV anno	Comunicazione delle votazioni per disciplina conseguite da ogni singolo studente allo scrutinio finale e assenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	10 giugno - 10 luglio
		I, II, III e IV anno	Comunicazione per singolo studente dei risultati relativi allo scrutinio integrativo per gli studenti con giudizio finale sospeso		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	23 agosto – 10 settembre
	<b>Esami di Stato</b>	Primo grado	Comunicazione dell'esito dell'Esame		Inserimento diretto Sidi / Servizi web	10 giugno - 10 luglio
Produzione del certificato delle competenze			Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	dal 10 giugno		
II grado		Abbinamento dei candidati alla commissione e comunicazione del credito scolastico (III, IV e V)		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	dal 7 giugno all'insediamento della commissione	
		Comunicazione, per ciascun candidato, del punteggio finale dell'esame		Inserimento diretto Sidi / Commissione web / Flussi pacchetti	dal 5 luglio	



SCRUTINI. Gli esiti degli scrutini devono essere pubblicati nell'area riservata del registro elettronico. Un'interessante presentazione in pdf a cura del Corpo Ispettivo e pubblicata dall'Ufficio scolastico del Piemonte ricorda alle scuole alcuni essenziali adempimenti e/o punti d'attenzione che risultano in buona parte preliminari e cioè, da svolgersi appunto in fase precedente l'insediamento delle Commissioni d'esame. «Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali» (O.M. 65/2022, art. 3, co. 2).

SCRUTINI II GRADO, PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI NEL RISPETTO DELLA PRIVACY: GLI ESITI PUBBLICATI TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito in più occasioni che gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. In particolare, per il Garante "le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione". Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il Garante della Privacy, poi, sottolinea: "Il riferimento alle 'prove differenziate' sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente".

Nel 2020, come segnala Agenzia Digitale, l'Autorità ha chiarito che la pubblicazione online degli esiti costituisce "una forma di diffusione di dati invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy" evidenziando che "la necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull'albo online, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati".

La circolare ministeriale 9168 del 9 giugno 2020 risulta ancora essere un valido riferimento per la diffusione degli esiti. Infatti il Ministero dell'Istruzione, al fine di tutelare la privacy degli studenti, ricorda che la pubblicazione online deve avvenire esclusivamente attraverso lo strumento del registro elettronico, e non dunque sul sito web istituzionale accessibile e visualizzabile da tutti.

Esiti degli scrutini per le classi intermedie e per quelle conclusive. Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado devono essere pubblicati con la sola indicazione, per ciascun studente, di "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti delle classi intermedie riferiti alle singole discipline devono essere, invece, riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo (che si ritiene applicarsi anche al termine del primo ciclo) devono essere pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata

del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riportare per ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e quello complessivo. I voti in decimi riferiti alle singole discipline devono essere riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Cosa fare in caso di scuola senza registro elettronico. Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni.

Il dirigente scolastico deve definire il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie (che non deve eccedere 15 giorni), e quello degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti (che non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali).